



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO
PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE 6 MACRO-AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI
NEL SENATO ACCADEMICO**

*(approvato dal Senato Accademico in data 29 gennaio 2013 e
modificato in data 11 luglio 2017)*

Sommario

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	3
ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	3
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	5
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE.....	5
ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE.....	5
ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO	6
ART. 7 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	6
ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	7
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI	8
ART. 10 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.....	8
ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI.....	8
ART. 13 - ESCLUSIVITA' DELLA DECLARATORIA DELLE MACRO-AREE.....	9
ART. 14 - QUORUM	9
ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI	9

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni dei rappresentanti delle macro-aree previste dall'art. 19, comma 3, lettere b e c dello Statuto, sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni, e rese note:

- a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.

La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e le modalità delle elezioni. †

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Per ciascuna macro-area vengono costituiti tre distinti collegi elettorali, ciascuno per eleggere - all'interno di ogni singola macro-area - i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento-Professori di I fascia, dei Professori di II fascia e dei Ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato.

a) Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento:

- a1) l'elettorato attivo spetta ai Professori di prima fascia
- a2) l'elettorato passivo spetta ai Professori ordinari, straordinari e fuori ruolo che rivestano la carica di direttore di dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

b) Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di seconda fascia:

- b1) l'elettorato attivo spetta ai Professori associati (confermati e non confermati) e agli Incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni,
- b2) l'elettorato passivo spetta ai Professori associati (confermati e non confermati).

c) Per l'elezione dei rappresentanti dei Ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:

- c1) l'elettorato attivo spetta ai Ricercatori (anche a tempo determinato), personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. n. 341/90 e della L. n. 370/99 e assistenti del ruolo ad esaurimento ;
- c2) l'elettorato passivo spetta ai Ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. n. 341/90 e della L. n. 370/99.

2. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione.

3. L'elettorato passivo spetta ai docenti delle categorie a2), b2) e c2) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo:

- a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.
- b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
- c) i docenti che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.

5. Non può far parte contemporaneamente del Senato Accademico chi faccia parte del Consiglio di Amministrazione e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare, entro trenta giorni dall'elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Nel caso in cui l'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione è il Senato Accademico, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

6. Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
- b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguono un nuovo giudizio positivo;
- c) i docenti, anche parzialmente inattivi, che non abbiano depositato nello specifico Catalogo di Ateneo IRIS, un numero minimo di prodotti di ricerca pari a quello richiesto nell'ultimo bando utile per la Valutazione della Qualità della Ricerca, in relazione al periodo oggetto della predetta Valutazione e alle disposizioni previste dal bando.

7. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali. Ciascun elettore potrà esprimere il voto esclusivamente per un candidato che appartenga alla sua stessa fascia ed alla sua stessa macro-area.

8. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedure Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decise nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.

9. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione. ↑

ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.
2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni. ↑

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE

1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore.
2. Di dette candidature è data pubblicità:
 - a) mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;
 - b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
 - c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato.La mancata ricezione del messaggio di cui ai precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.
3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione. ↑

ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.
2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.
3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.
4. Alle 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:
 - a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;
 - b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e

chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;

c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;

d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate.

e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.

7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.

8. Il seggio è aperto per cinque giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In caso di elezioni suppletive il seggio rimane aperto con le modalità previste dal successivo art. 11.

La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento. 

ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO

1. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari autorizzati con disposizione del Direttore dell'Area Affari Istituzionali e i componenti della Commissione Elettorale Centrale. 

ART. 7 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.

2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 31 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.

3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato. 

ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. E' istituita, con decreto rettorale, una Commissione Elettorale Centrale, composta da:
 - Due Professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente;
 - Due Professori associati o Ricercatori;
 - Due funzionari amministrativi dell'Università.
2. L'Area Affari Istituzionali fornisce un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.
3. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per ciascuna macro-area e per ciascuna categoria di docenti di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 2) si formula una graduatoria in relazione ai voti ottenuti. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.
6. Gli ulteriori tre nominativi (uno per ogni categoria di docenti di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 2) sono così individuati:
 - a) per ciascuna categoria di docenti viene compilato un elenco comprensivo di tutti i nominativi di docenti che, pur non risultando eletti, hanno ottenuto voti;
 - b) per ogni nominativo si calcola lo scarto percentuale di preferenze ottenute rispetto all'eletto della rispettiva macro-area di appartenenza, calcolato rispetto al totale dei voti espressi nella propria macro-area e si ordinano i relativi nominativi a partire da quello che ha riportato il minor scarto percentuale come sopra determinato;
 - c) sono individuati come eletti, nell'ordine:
 - 1) il Direttore di Dipartimento che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo la macro-area di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - 2) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento e del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente n. 1);
 - 3) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente n. 1) e del professore associato o del ricercatore eletto ai sensi del precedente n. 2).

A parità di voti è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età.

7. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per scadenza del mandato del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, in seguito all'elezione di un nuovo Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, i componenti individuati ai sensi del comma 6, lettera c), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, decadono dalla carica di componenti del Senato accademico e si procede ad una nuova individuazione sulla base dei risultati delle elezioni già effettuate. Restano designabili i componenti decaduti ai sensi del

periodo precedente. I componenti così individuati sono nominati componenti del Senato Accademico per una durata della carica pari al residuo del mandato dell'organo.

8. In sede di prima applicazione, il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento in carica alla data dell'8 novembre 2012, confermato in qualità di Direttore di Dipartimento, resta in carica per una durata pari al residuo della durata del mandato precedente.

9. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti. ↑

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.

2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile. ↑

ART. 10 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi. ↑

ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. Il professore di I fascia che cessa dalle proprie funzioni di direttore di dipartimento per scadenza del mandato rimane in carica nel Senato Accademico sino alla scadenza di detto organo.

2. Fuori del caso di cui al comma precedente, in caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo dei professori associati e dei ricercatori di cui ai punti b) e c) dell'art. 2, comma 1, il rappresentante del personale docente è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.

4. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento. ↑



ART. 12 - AGGIORNAMENTO DELLE MACRO-AREE

1. Il Senato Accademico verifica la definizione e la composizione delle macro-aree ogni due tornate elettorali. ↑

ART. 13 - ESCLUSIVITA' DELLA DECLARATORIA DELLE MACRO-AREE

1. La definizione e la composizione delle macro-aree di cui alla tabella allegata è utilizzabile esclusivamente ai fini delle procedure elettorali e di consultazione previste dagli articoli 19 e 20 dello Statuto. ↑

ART. 14 - QUORUM

1. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 31, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico. ↑

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Senato Accademico eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni. ↑